

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI
PRESSO LE SEDI, I CENTRI DI RACCOLTA E GLI
IMPIANTI GESTITI DA GEOFOR S.P.A.**

CIG 9453229B58

CUP I87F22000030005

GARA 97/22

INDICE

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	8
Articolo 4 (Proroga).....	9
Articolo 5 (Personale).....	10
Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	11
Articolo 7 (Responsabile dell'Appaltatore).....	12
Articolo 8 (DEC della Committente).....	12
PARTE II MODALITA' OPERATIVE.....	12
Articolo 9 (Modalità di esecuzione del contratto).....	12
Art. 10 (Oneri e obblighi dell'Appaltatore).....	13
Art.11 (Verifiche e controlli sui lavori).....	15
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI.....	15
Articolo 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori).....	15
Articolo 13 (Subappalto).....	15
Articolo 14 (Inadempimenti e penali).....	17
Articolo 15 (Risoluzione).....	18
Articolo 16 (Recesso).....	19
Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto).....	20
Articolo 18 (Cessione del credito).....	20
Articolo 19 (Invalidità parziale).....	20
Articolo 20 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	20
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
Articolo 21 (Contabilità dei lavori).....	21

Articolo 22 (Corrispettivo)	23
Articolo 23 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	24
Articolo 24 (Cauzione Definitiva).....	26
Articolo 25 (Polizza Assicurativa).....	28
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 26 (Clausola codice etico)	29
Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	29
Articolo 28 (Domicilio contrattuale)	30
Articolo 29 (Riservatezza).....	30
Articolo 30 (Trattamento dei dati personali)	31
Articolo 31 (Foro competente)	31
Articolo 32 Interpretazione del presente contratto	32
Articolo 33 (Norme di rinvio)	32

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”)/Contratto è stipulato in data [●].[●].2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente

Parti

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1** Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell'Amministratore Unico del [●]/[●]/2022, a [●] l'affidamento dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi, tramite Accordo Quadro, presso le sedi, i centri di raccolta e i complessi impiantistici gestiti da Geofor S.p.A. in quanto la sua offerta è risultata più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2** L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Duvri standard sedi Geofor

Allegato 2) Garanzia definitiva

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Quadro Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di tipo edile ed attualmente non programmabili presso i complessi impiantistici gestiti da Geofor S.p.A..

La Committente affiderà all'Appaltatore tutti gli interventi di manutenzione edile che dovessero essere necessari durante la vigenza del presente Accordo; pertanto l'entità, il numero e le principali caratteristiche dei lavori di manutenzione edile oggetto del presente Accordo Quadro verranno definiti da Geofor all'atto della Lettera di Ordine di ogni singolo intervento, fatte salve le più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

2.2 Gli interventi di manutenzione dovranno eseguirsi presso i complessi di seguito elencati:

- 1 Centro di Raccolta di Bientina, Via Fermi
- 2 Centro di Raccolta di Buti, loc. ex Macelli;
- 3 Centro di Raccolta di Calci, Via del Paduletto;
- 4 Centro di Raccolta di Calcinaia, Via del Marrucco ;
- 5 Centro di Raccolta di Capannoli , Via Reggina
- 6 Centro di Raccolta di Casciana Terme Lari, Via Del Commercio ;
- 7 Centro di Raccolta di Casciana Terme Lari, Via Melorie (Perignano) ;
- 8 Centro di Raccolta di Cascina, Via Campania ;
- 9 Centro di Raccolta di Castel Franco, Via Tabellata;
- 10 Centro di Raccolta di Castel Franco loc. Orentano, Via della Chiesa;
- 11 Centro di Raccolta di Crespina-Lorenzana , Via Lavoria
- 12 Centro di Raccolta di Fauglia, Via Querciole ;
- 13 Centro di Raccolta di Montopoli , Via Kennedy
- 14 Centro di Raccolta di Palaia, Via Volta;
- 15 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Putignano;
- 16 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Tirrenia;
- 17 Centro di Raccolta di Pisa, loc. Via Pindemonte;
- 18 Centro di Raccolta di Pisa, Via Raghianti;
- 19 Centro di Raccolta di Pisa, Via S. Jacopo.
- 20 Centro di Raccolta di Ponsacco, Viale Europa, loc. Le Melorie;
- 21 Centro di Raccolta di Pontedera, Via Don Mei;
- 22 Centro di Raccolta di San Giuliano Terme, loc. Albavola;
- 23 Centro di Raccolta di San Miniato Basso , Via Castellonchio;
- 24 Centro di Raccolta di Santa croce, Via Marco Polo
- 25 Centro di Raccolta di Terricciola, Via Pian D'Era;

- 26 Centro di Raccolta di Vecchiano, loc. Legnaia ;
- 27 Centro di Raccolta di S. Maria a M. Via Marconi 1
- Complesso impiantistico di Via di Granuccio 2, loc. Ospedaletto (PI);
- Complesso impiantistico di Viale America 105, loc. Gello di Pontedera (PI);
- Complesso di Via del Nugolaio 70, loc. Cascina (PI);
- Complesso di Via dell'Aeroporto 2, Pontedera (PI);

Il presente Accordo Quadro si estende automaticamente a quei beni immobili che dovessero entrare a far parte, a qualsiasi titolo, del compendio impiantistico gestito da Geofor S.p.A. successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e per tutta la sua durata, senza che l'Appaltatore possa avanzare ulteriori pretese, compensi ed indennizzi di qualsiasi specie e natura oltre al corrispettivo l'intervento eseguito.

Le variazioni di cui sopra verranno comunicate all'Appaltatore in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'elenco di cui sopra.

2.3 Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le opere, provviste, forniture e le prestazioni necessarie a garantire lo stesso a regola d'arte e, comunque, a mantenere in sicurezza, riparare e conservare immobili, strade, stabili ed uffici facenti parte dei complessi gestiti da Geofor S.p.A.

Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.

Tali interventi consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in :

- Segnaletica orizzontale
- Demolizioni e rimozioni;
- Scavi, rinterri, trasporti;
- Conglomerati cementizi, casseforme, murature;
- Prefabbricati in calcestruzzo e/o acciaio;
- Opere di fognature;
- Fornitura e posa in opera di pozzetti, griglie, chiusini;
- Interventi di ripristino del C.A.;
- Posa in opera di asfaltature stradali a caldo con rullatura
- Posa in opera di asfalto a freddo
- Ripristino pavimentazione stradale;
- Smaltimento di inerti: con terra, solo terra e/o altro;
- demolizione di tramezzi e murature, vasche fuori terra;

- scassi e tagli a sezione obbligata;
- rifacimento di muratura e formazione di intonaci;
- ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali impermeabilizzazioni;
- sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
- demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento;
- riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici;
- riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche;
- opere di decorazione interne ed esterne;
- opere da vetraio;
- opere di sistemazione stradale anche speciali;
- opere acquedottistiche;
- e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili e manufatti in gestione a Geofor S.p.A.

I lavori che rientrano nell'ambito della categoria OG1 riguardano la manutenzione e/o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia mentre i lavori rientrano nell'ambito della categoria OG3 riguardano la manutenzione e/o la ristrutturazione di interventi per il ripristino del manto stradale e/o di piazzali per consentire la mobilità all'interno di impianti e delle sedi gestite dalla Committente.

2.4 L'Appaltatore deve compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dalla Committente completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche e comunque nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Accordo.

2.5 Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo deve essere realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

2.6 In caso di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 art. 1 L. 190/2012 dovrà essere posseduta l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui il concorrente ha la propria sede o in alternativa avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016).

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 24 (VENTIQUATTRO) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 Premesso che in data 13 novembre 202 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragrupo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi/lavori di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i lavori di cui al presente Accordo Quadro sono da considerarsi a ogni effetto finalizzati alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesi o abbandonati.

Articolo 4 (PROROGA)

.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga dell'affidamento è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dei lavori da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione.

Articolo 5 (Personale)

5.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

5.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

5.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

6.1 L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Committente ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Nell'ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese.

La Committente redige, in collaborazione con l'Appaltatore, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi

dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

L'Appaltatore redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per lo specifica intervento.

Il P.O.S., è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, , il DUVRI è integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Articolo 7 (Responsabile dell'Appaltatore)

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (DEC della Committente)

8.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio DEC il Signor: [●]

8.2 Ove necessario e qualora lo richieda l'entità/natura del singolo intervento di manutenzione, sarà nominato un Direttore dei Lavori.

PARTE II MODALITA' OPERATIVE

Articolo 9 (Modalità di esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. affida ciascun singolo lavoro ponendo cronologicamente in essere le seguenti attività:

- a)* la Committente procede alla definizione dell'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;

- b) L'Appaltatore di concerto con la committente provvede ad effettuare un computo metrico estimativo relativo all'intervento da eseguire rispettando i termini e le condizioni sui prezzi unitari e le medesime condizioni offerte (ribasso unico) all'interno dell'Accordo stesso;
- c) Valutazione del grado di urgenza degli interventi di manutenzione. Le manutenzioni oggetto dell'accordo quadro sono classificate in due categorie di intervento, in base al grado di urgenza e priorità di esecuzione, come di seguito specificato:
- intervento **standard** – a cui dare inizio entro 72 ore dalla data dell'ordine stesso secondo il punto b) del presente articolo.;
 - intervento **urgente**– intervento ad elevato grado di urgenza, ordinato mediante comunicazione telefonica/mail dal Responsabile della manutenzione e/o da incaricato di Geofor o suo delegato, a cui dare inizio entro 12 ore dalla comunicazione. Gli interventi che rientrano in tale categoria saranno contabilizzati come opere in economia.

Sono esclusi dal calcolo delle ore di cui sopra i giorni festivi.

Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, la Committente si riserva la possibilità di annullare la relativa richiesta di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate.

9.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 ed alle disposizioni D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore e s.m.i.

9.3 L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto, verranno indicati in sede di stima relativa all'intervento da eseguire, precisati poi all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile della Manutenzione o da suo delegato o da incaricato geofor.

9.4 La Committente si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

9.5 La Committente si riserva altresì la facoltà di estendere l'importo di ciascun ordine nei limiti di un quinto del l'importo di affidamento e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Art. 10 (Oneri e obblighi dell'Appaltatore)

10.1 , L' Appaltatore, nell'adempimento del presente Accordo, si assume i seguenti oneri ed obblighi:

- a. formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
- b. sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
- c. fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
- d. invio di documentazione fotografica eventualmente richiesta e prescritta dalla Direzione dei lavori.
- e. tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
- f. utilizzo di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
- g. esecuzione di tutte le opere provvisorie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, etc.).
- h. pulizia e sgombero quotidiani dei materiali di risulta delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
- i. osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- k. comunicare al Responsabile della manutenzione o da suo delegato o da incaricato geofor, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- l. ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Committente. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

m. sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi. Eventuali rifiuti dovranno essere recuperati in impianti autorizzati o smaltiti in discariche autorizzate

n. la consegna in originale alla Committente: di tutte le certificazioni e/o omologazioni dei materiali o delle apparecchiature utilizzate od installate nel corso dell'intervento.

Art.11 (Verifiche e controlli sui lavori)

11.1 Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei lavori designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dei lavori.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori)

12.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 13 (Subappalto)

13.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (<i>indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale</i>)

13.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

13.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

13.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per l'inizio o per l'ultimazione di ogni singolo intervento nonché in caso di ritardo nella ripresa dei lavori, conseguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Responsabile della Committente o dal Direttore dei Lavori, ove nominato, o nel rispetto dei termini imposti per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, sarà applicata una penale giornaliera pari ad un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 100,00 per giorno di ritardo. Il ritardo che comporta l'applicazione della penale è segnalata dal Direttore Lavori al Responsabile del Procedimento.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 20% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo ai sensi del comma 3 art. 108 D.lgs. n.50/2016. e la Committente potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

b) mancata esecuzione, in tutto o in parte, del lavoro affidato dal Contratto/lettera di Ordine: una penale pari al 20% dell'entità del lavoro non eseguito;

c) ritardo nella correzione di eventuali difetti/errata di esecuzione: si applica una penale da € pari ad un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 100,00 per giorno di ritardo nella rimozione del difetto.

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 20 (euro venti/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00).

14.2 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento. La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 Oltre alle altre cause di risoluzione previste negli altri articoli del presente Accordo , Geofor S.p.A. ha la facoltà di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) numero di penali per ritardo superiori a 5;
- b) rifiuto ad intervenire in caso di esecuzione difettosa rilevata entro e non oltre 30 giorni dalla consegna del lavoro;

15.2 Il contratto è risolto di diritto in caso di:

- a) Grave e debitamente accertata inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) Grave e debitamente accertata inadempienza della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- d) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto, abbandono arbitrario dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;

- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 17 e 18 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- i) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- j) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- k) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- l) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

15.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

15.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 16 (Recesso)

16.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

16.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

17.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

17.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 18 (Cessione del credito)

18.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 19 (Invalidità parziale)

19.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20 (Responsabilità dell'Appaltatore)

20.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor

S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor S.p.A. di Pontedera (PI) .

20.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili all'esecuzione dell'appalto, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

20.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 21 (Contabilità dei lavori)

21.1 Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria saranno contabilizzate a misura, secondo il " Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana " della edizione più recente alla data della richiesta di intervento, sul quale è applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione stabiliti nei Capitolati Speciali Tipo editi dal Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare secondo le prescrizioni .

21.2 La Committente, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Impresa acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei

lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore ad Euro 10.000,00.(diecimila/00), detratto lo 0,5% di ritenuta di garanzia.

La trattenuta dello 0,5% eseguita per ciascun intervento sarà cumulata per tutta la durata del Contratto, con restituzione all'Appaltatore alla scadenza dello stesso

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti;

I tempi per l'emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all'esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Impresa del risultato delle eventuali prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.

L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge.

Articolo 22 (Corrispettivo)

22.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara e pari a _____% in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72. e da applicarsi alle seguenti voci:

Servizio di manutenzione edile Cat. SOA OG.1	Codice regionale: TOS21_01	Nuove Costruzioni Edili Ristrutturazioni Edili
	Codice regionale: TOS21_02	
Servizio di manutenzione stradale CAT SOA OG.3	Codice regionale: TOS21_04	Nuove Costruzioni Stradali Carrabili e non Carrabili Manutenzione di Opere Stradali
	Codice regionale: TOS21_05	

22.2 Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, saranno oggetto di determinazione di nuovi prezzi (NP) come segue:

- prendendo prioritariamente eventuali singole componenti del prezzo da definire nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, ad es. nei Capitoli TOS21_AT Attrezzature, TOS21_PR Prodotti da costruzione, ecc.;
- per le componenti mancanti, il prezzo sarà identificato da offerte di mercato da incrementare delle spese generali (+15%) ed utili di impresa (+10%), essendo questi i valori utilizzati dal prezzario regionale. Al prezzo ottenuto verrà applicato lo stesso ribasso offerto in fase di gara a cui si riferiranno i nuovi prezzi. .

22.3 Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana sarà parimenti utilizzato per la definizione dei costi della manodopera e della sicurezza senza l'applicazione del ribasso di gara.

22.4 Eventuali oneri di smaltimento inerti presso impianti autorizzati al recupero saranno considerati nelle valutazioni a misura come segue ed a cui sarà applicato il solito sconto dell'offerta principale a cui si riferiranno gli smaltimenti:

- terre provenienti dagli scavi in genere (codice rifiuto CER 170504) con risultanze chimiche conformi ai limiti indicati nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, allegato 5, Tabella 1 Colonna A, euro/ton = 26,00;
- materiali inerti provenienti da demolizioni (codice rifiuto CER 170904) scevri da componenti ferrosi, euro/ton = 22,00;
- materiali come sopra, ma con presenza di terra, (codice rifiuto CER 170904), euro/ton = 24,00.
- lastre di asfalto dal disfacimento del manto stradale CER 17 03 01* euro/ton = 55,00
- fresato di asfalto CER 17 03 02 euro/ton = 40,00

Articolo 23 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

23.1 Le fatture elettroniche contenente espresso riferimento alla lavorazione eseguita, emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **CIG 9453229B58**.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

23.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 23.6.

23.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

23.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

23.5 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano annualmente a € 1.580,00 oltre iva di legge.

Il pagamento degli oneri della sicurezza è effettuato in un'unica soluzione al termine dell'intervento.

23.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

23.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **CIG 9453229B58.**

Articolo 24 (Cauzione Definitiva)

24.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che

la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

24.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

24.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

24.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

24.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 25 (Polizza Assicurativa)

25.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

25.2 A tal fine l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Committente entro e non oltre dieci dalla sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve avere un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo non inferiore a 3.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto

25.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A.

25.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

25.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Clausola 231)

26.1 L' Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*
- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

27.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

27.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

27.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

27.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 28 (Domicilio contrattuale)

28.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 29 (Riservatezza)

29.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata

congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

29.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

29.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

29.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 30 (Trattamento dei dati personali)

30.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 31 (Foro competente)

31.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 32 Interpretazione del presente contratto

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

32.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 33 (Norme di rinvio)

33.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausole vessatorie